



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'A.S.D. SCOIATTOLI con sede in Via BENE VAGIENNA n.29 – CAP 10136 Località TORINO (TO), Codice Fiscale 97599280019 (di seguito indicata come "l'Associazione"), come previsto D.LGS. 39/2021, art. 16, dal D.Lgs. 36/2021, art. 33 alla delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI, ss.mm.ii.

Si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività sportiva della A.S.D.; ha validità dalla data di approvazione e verrà aggiornato ogni qualvolta sarà necessario, integrandolo con ogni eventuale nuova disposizione, modifica ed aggiornamento emanato dagli enti ed autorità predisposte alla vigilanza e rispetto del Safeguarding.

Lo scopo del presente modello è quello di realizzare un ambiente inclusivo che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli associati e tesserati, in particolare per i minori ed i soggetti fragili, e garantisca l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzi le diversità, tutelando l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati ed associati.

Il codice di condotta ed il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere disponibile ed accessibile a tutti gli associati, tesserati e chiunque altro partecipi alle attività associative. Pertanto viene pubblicato sulla homepage del sito e/o sui social media dell'Associazione, nonché affisso nella sede della medesima insieme alla nomina del Responsabile Safeguarding..

Diritti e doveri

A tutti gli associati e tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali e nello specifico:

1. un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito di ogni attività svolta all'interno dell'associazione;
2. la tutela da ogni tipo di forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
3. la garanzia alla tutela della salute e al benessere psico-fisico rispetto ad ogni risultato sportivo raggiunto, con particolare attenzione ai minori ed ai soggetti fragili.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo ed in qualsiasi funzione e/o ruolo all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti degli associati e dei tesserati

I tecnici, i dirigenti, i lavoratori, i volontari, gli associati e tutti gli altri tesserati sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di Condotta a tutela dei minori e soggetti fragili per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il regolamento per la tutela dei tesserati ed associati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'associato e del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata, (botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia di fatto in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica dell'associato e tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un associato o tesserato a svolgere, (al fine di una migliore performance sportiva), un'attività fisica inappropriata, oppure nel forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale, o fisico, che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, di un tecnico o di qualsiasi associato e tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, in relazione ad un evento, un comportamento, una condotta o un atto, (di cui al presente modello), che abbia causato o stia causando un danno, o

possa creare un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell'associato e del tesserato;

- l'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più associati e tesserati, con lo scopo di esercitare su di loro un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti, atti ad intimidire o turbare un associato/tesserato, procurandogli una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento, (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, lingua, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.D. SCOIATTOLI con verbale del 09/08/2024 nominerà il Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione su associati e tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, con massima attenzione ai minori e soggetti fragili ed in generale di tutti gli associati e tesserati.

Il Responsabile Safeguarding deve essere un soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere persona di indiscussa integrità morale, opportunamente formata, e disponibile a

partecipare a seminari informativi sulle questioni di safeguarding, organizzati dall'ente di promozione sportiva al quale l'A.S.D. è affiliata e/o da professionisti specializzati.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

Il Responsabile Safeguarding, all'interno della A.S.D., svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell'A.S.D. sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile Safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i suoi specifici canali di comunicazione, in modo che i membri dell'Associazione e chiunque vi abbia accesso possano facilmente segnalare casi di abuso o maltrattamento. Deve stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'Associazione relative alla protezione dei minori.

Uso degli spazi dell'Associazione

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti, le sessioni di prova, le gare, le manifestazioni e gli eventi, anche a coloro che esercitano la patria podestà e ai tutori o soggetti delegati, cui è affidata la cura di associati e tesserati minorenni o soggetti fragili. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e tesserati dell'A.S.D. SCOIATTOLI e, per eventuale assistenza, previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente, ai genitori esercenti la patria podestà di minori e soggetti fragili e con disabilità motoria, nonché ai loro accompagnatori.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria o al punto medico di soccorso è consentito, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata; in caso di locale o zona chiusa, la porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.....).

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti associati e tesserati dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di una parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti associati e tesserati, soprattutto se minorenni o soggetti fragili, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento non consono rilevante ai fini del presente modello.

Inclusività

L'Associazione SCOIATTOLI garantisce a tutti i propri associati e tesserati ed agli associati e tesserati di altre associazioni o società sportive dilettantistiche i medesimi diritti ed opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione SCOIATTOLI si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando i suddetti atleti, anche associati e tesserati di altre associazioni o società sportive dilettantistiche, creando sinergie con gruppi di atleti tesserati ed associati tra loro coetanei.

L'A.S.D. SCOIATTOLI si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione dei suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di associazione e tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

Presunti comportamenti lesivi, da parte di associati/tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati e di altri associati, soprattutto se minorenni o soggetti fragili, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile Safeguarding, dell'A.S.D., tramite comunicazione a voce o via posta ordinaria, elettronica, social media o WhatsApp. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione anche al Responsabile Safeguarding per la tutela degli associati e tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell'ente di promozione sportiva a cui l'A.S.D. è affiliata.

In caso di gravi comportamenti lesivi il Consiglio Direttivo dell'A.S.D. deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine ed alle autorità competenti.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria degli associati/tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro associato/tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel modello e nella documentazione che ne costituisce parte integrante, (es. Codice di Condotta a tutela dei minori e soggetti fragili e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e nella documentazione che ne costituisce parte integrante, (es. Codice di Condotta a tutela dei minori e soggetti fragili e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate in base al grado di imprudenza, imperizia, negligenza o colpa. Sono altresì legate all'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione ed all'eventuale recidiva, nonché all'attività lavorativa svolta dall'interessato e alla relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante, (es. Codice di condotta a tutela dei minori, dei soggetti fragili e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
3. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del primo punto si specifica quanto segue:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di Condotta a tutela dei minori, dei soggetti fragili e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento

-

- non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.

Ai fini del secondo punto si specifica quanto segue:

- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di Condotta a tutela dei minori, soggetti fragili e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o che adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.

Ai fini del terzo punto si specifica quanto segue:

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale, ovvero che abbia violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale, e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile Safeguarding, in modo da inibire la trasparenza e la verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e alla gravità della violazione commessa:

1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del terzo punto si rimanda al punto n.3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Obblighi informativi e altre misure

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile Safeguarding presso la sede sociale e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla pagina del sito istituzionale e sui propri social media.

Al momento dell'adozione del presente modello ed in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione a tutti gli associati e tesserati, nonché collaboratori e volontari. Tale comunicazione può avvenire brevi manu, via posta ordinaria o elettronica e su ogni social media dell'ASD. L'Associazione deve rendere noti all'associato e al tesserato, nonché a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, il presente modello e il nominativo con i contatti del Responsabile Safeguarding. Deve inoltre fornire i moduli per formulare un'eventuale segnalazione.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile Safeguarding ed alle autorità competenti, nonché al Responsabile Safeguarding dell'ente di promozione sportiva cui è affiliata. L'Associazione deve fornire ai propri associati e tesserati idonee informative finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione. Deve prontamente informarli in modo che siano consapevoli dei loro diritti, obblighi e tutele.

L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di informazioni e per l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. Deve prevedere un'adeguata informativa, agli associati e ai tesserati, nonché a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Associazione deve dare comunicazione agli associati e tesserati, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle autorità competenti e dall'ente di promozione sportiva cui è affiliata.

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "SCOIATTOLI", trascritto e sottoscritto nei libri sociali dell'Associazione, entrerà in vigore a partire dalla data del 31 Agosto 2024 fino alla data in cui dovessero essere apportate e ratificate modifiche da parte del Consiglio Direttivo in carica, sulla



base di quanto previsto dalle autorità e dagli enti preposti alla vigilanza e adeguamento alle norme vigenti sul safeguarding, ad integrazione delle normative vigenti.

Il Presidente

Il Segretario

TORINO, 28/06/2024